



 POLITECNICO DI MILANO



Le forme legali

21.02.2024

Alessandro Lucini Paioni

Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Politecnico di Milano

alessandro.lucini@polimi.it



- Personalità giuridica
- Responsabilità limitata vs illimitata
- Forme individuali vs collettive
- Società di capitale
- Società per azioni
- Cooperative ed ONLUS



Dalla scorsa lezione...

L'imprenditore si assume il rischio di impresa

- Cosa significa?
Risponde delle perdite eventualmente realizzate dall'impresa
- Come risponde?
Dipende dell'assetto proprietario...



Regimi di responsabilità previsti dal nostro ordinamento giuridico:

- **Responsabilità illimitata**: l'imprenditore (i soci) risponde (rispondono) con tutto il proprio patrimonio personale
- **Responsabilità limitata**: l'imprenditore (i soci) risponde (rispondono) con i soli capitali conferiti

→ **Dipende dalla forma giuridica!**



Nel nostro ordinamento l'impresa può avere **personalità giuridica**:

- Cosa significa?

L'impresa può essere giuridicamente un soggetto diverso da chi la esercita (identificata attraverso il codice fiscale e/o partita IVA)

- Perché?

Per tutelare l'esercizio dell'attività d'impresa e favorirla

All'impresa fanno capo diritti e doveri, ad es...

- *Diritti di proprietà su beni e servizi utilizzati per l'esercizio dell'attività*
- *Diritto di affittare un immobile (essere intestataria del contratto di affitto)*
- *Diritto a difendersi in tribunale in caso di controversie*
- *Redigere il bilancio*
- *Rispettare le leggi a tutela dei lavoratori, i quali, in caso di controversie e incidenti possono citare in giudizio l'impresa*



Il Codice Civile prevede diverse forme giuridiche che possono essere organizzate in due grandi famiglie:

Forme individuali: *unica persona fisica*

- Il singolo **imprenditore** è **unico** titolare e si assume ogni rischio e responsabilità.
- L'impresa individuale gode di **maggiore flessibilità** e ha **minori oneri** amministrativi, contabili e fiscali.

Forme collettive: *persone vs capitali*

- Attraverso l'atto costitutivo **due o più persone** (soci) si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
- *A ricoprire il ruolo imprenditoriale può essere la società*, non i singoli soci.



Imprese individuali (o ‘partite IVA’, Codice Civile, art. 2082-2083) sono imprese costituite da un **singolo imprenditore**.

Es. artigiani, commercialisti, consulenti, professionisti...

- Impresa giuridicamente più semplice
- Alla costituzione non è richiesto un atto pubblico
- Non è necessario conferire capitali
- MA responsabilità illimitata e maggiori imposte (IRPEF)

Impresa familiare (Codice Civile, art. 230bis) o **coniugale** (Codice Civile, art. 177)

- Impresa individuale in cui collaborano i **familiari** del titolare (i “coadiuvanti”):
Parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo.
- o uniti da vincolo matrimoniale
- Al titolare spetta almeno il 51% dell’utile; il coadiuvante ha diritto alla divisione degli utili in base al lavoro prestato.



Per le forme collettive, a seconda del **grado di responsabilità dei soci**, l'impresa può essere...

Società di persone

- I soci hanno *responsabilità* solidale e illimitata per le obbligazioni sociali → rispondono dei debiti con il proprio patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi

Società di capitali

- I soci hanno *responsabilità* limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali

Società cooperativa

- Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio



Società di persone (Codice Civile, art. 2555): costituite da **più individui**.

- **Non** hanno mai **personalità giuridica** (le imposte sono pagate dai soci)
- I soci hanno **responsabilità illimitata** (rispondono personalmente)
N.B. esiste comunque separazione patrimoniale

Pro	Contro
Costituzione e procedure (burocratiche, fiscali...) semplici	Resp. Illimitata: se un socio non adempie, saldano gli altri
Capitale minimo da contratto	Coordinamento

Tipologie:

- *Società Semplice (s.s.)*
- *Società in Nome collettivo (s.n.c.)*
- *Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)*



Società semplice (Codice Civile, artt. 2251-2290), S.S.

- Oggetto: esclusivamente **attività economica non commerciale prevalentemente agricola, gestione patrimoniale, ...**
- Il potere esecutivo è disgiunto → ogni socio può agire in nome e per conto della società

Società in nome collettivo (Codice Civile, artt. 2291-2312), S.n.c.

- Può esercitare sia attività commerciali che economiche non commerciali
- Il potere esecutivo è attribuito a **uno o più amministratori**
- E' consigliabile che i soci siano competenti e godano di reciproca fiducia



Società in accomandita semplice (Codice Civile, artt. 2313-2324), S.a.S.

- Forma societaria che permette ai soggetti finanziatori di investire capitali nell'impresa senza assumerne i rischi
 - soci accomandatari: si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa.
 - soci accomandanti: affidano in gestione i loro capitali ad altri soci e sono responsabili solo del capitale conferito (quota). Non hanno potere di amministrazione e rappresentanza.



Società di capitale: sono generalmente costituite da più soci (ma non sempre), con:

- **Personalità giuridica**
- **Responsabilità limitata** dei soci: rispondono solo per il capitale conferito
- **Netta separazione tra proprietà e amministrazione**

Pro	Contro
Resp. Limitata: il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori (a meno che non si siano commessi degli illeciti)	Adempimenti burocratici e fiscali
Gestione affidabile ai non-soci	Obbligatorio conferimento di capitale iniziale
Tassazione sulle imprese	Obblighi di trasparenza e governance



Società di capitale:

- Tipologie:
 - Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.) – *tipica PMI*
 - Società per Azioni (s.p.a.) – *tipica grandi imprese*
 - Società in Accomandita per Azioni (s.a.p.a.) – *tipica imprese familiari*
 - Altre: Fondazioni, Cooperative...

N.B. Particolari tipologie di imprese come Banche ed Assicurazioni devono essere autorizzate.



Società a responsabilità limitata (**s.r.l.**, Codice Civile, artt. 2472-2497)

- Capitale sociale (ossia la proprietà) è diviso in quote
- Nell'assemblea dei soci si vota per la quota posseduta
- Le quote sociali non sono rappresentate da azioni
- Capitale minimo: 10.000 €

Società per azioni (**s.p.a.**, Codice Civile, artt. 2325-2461)

- Il patrimonio sociale è costituito da azioni
 - Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili
 - Possibile quotazione in Borsa
- Capitale minimo: 50.000 €



Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) – Codice Civile, art. 2463

- Introdotta per incentivare l'imprenditorialità, soprattutto giovanile, in nuove attività che non richiedono alti investimenti (esempio: siti web)
- **capitale minimo 1 €, capitale massimo <10000 €**
- Modello standard dell'atto di costituzione della società, per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a., Codice Civile, 2462-2471)

- Il patrimonio è conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo (l'*azione*)
- I soci si distinguono in accomandatari e accomandanti

Le s.p.a. sono le sole società a poter essere **quotate in borsa**.

Il capitale sociale è diviso in azioni. L'**azione** è l'**unità minima di partecipazione** di un socio al capitale sociale. Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da **uguale valore nominale** e da diritti garantiti ai detentori, **indivisibilità**, autonomia e circolazione.

Principali tipologie:

Ordinarie: consentono di partecipare alla divisione degli **utili** e alla **vita sociale** (= assemblee ordinarie e straordinarie)

Di risparmio: non consentono di partecipare alla vita sociale ma permettono di godere di alcuni privilegi patrimoniali (in genere **dividendo minimo** annuo)

Privilegiate: consentono di partecipare alle sole **assemblee straordinarie**; priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale.



- Azioni e **Obbligazioni** sono cose diverse.
- Sono titoli di debito (per l'impresa). Fine: reperire capitali da investire rivolgendosi direttamente ai risparmiatori (senza passare dalle banche).
- Rappresentano una parte di debito acceso da una società. Garantiscono rimborso capitale + interesse a scadenza.
- Non sono legate al capitale sociale, non incorporano lo status di socio, ma danno solo un diritto di credito.
- **Obbligazioni convertibili**: facoltà di convertire prestito in azioni.



3 organi obbligatori:

1. **Assemblea dei soci** → potere **deliberativo** su atti di maggior rilievo decisi per legge
 2. **Organo deliberativo** → potere decisionale (**gestione** dell'impresa)
 3. **Organo di controllo interno** → potere di **sorveglianza**
- A partire dal 2003, le s.p.a. possono optare per uno dei seguenti sistemi di organizzazione dei poteri

1.

SISTEMA TRADIZIONALE

- Il solo sistema possibile fino al 2003; ancora largamente il più usato
- Circa il 90% delle società quotate lo adotta

2.

SISTEMA MONISTICO

Es. Intesa San Paolo, UBIbanca

3.

SISTEMA DUALISTICO

Di ispirazione tedesca
Es. S.S. Lazio

- È sempre necessario anche il controllo contabile da **revisori dei conti esterni**



1. Sistema tradizionale

Nel sistema tradizionale gli organi sono:

Assemblea dei soci: **potere deliberativo** su **atti di maggior rilievo** (*aumenti capitale, modifiche atto costitutivo, emissione obbligazioni...*), approva il bilancio, **nomina gli altri due organi**

Consiglio di Amministrazione: organo deliberativo con **potere decisionale sulla gestione** dell'impresa, coordinato dal Presidente

Collegio sindacale: organo di 3 o 5 sindaci qualificati deputati al **controllo interno** della gestione, del rispetto delle leggi e all'adeguatezza dell'organizzazione.

Controlla operato amministratori e stesura bilancio.



Netta separazione tra amministrazione e controllo.

2. Sistema monistico (One-tier system)

Nel sistema monistico gli organi sono due:

Assemblea dei soci: ha potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge, approva il bilancio, nomina il CdA

Consiglio di Amministrazione (CdA)

- **amministratori esecutivi**, coordinati dal Presidente
- fra i suoi membri, nomina i componenti del **Comitato per il controllo della gestione**, composto da **amministratori non esecutivi indipendenti** qualificati che controllano la gestione, il rispetto delle leggi e l'adequatezza dell'organizzazione (simili ai sindaci)

Sistema più flessibile. Privilegia circolazione informazioni.



3. Sistema dualistico (Two-tiers system)

Nel sistema dualistico gli organi sono:


Assemblea dei soci: **potere deliberativo limitato:** divisione utili, nomina del consiglio di sorveglianza.

Consiglio di Sorveglianza: composto da almeno 3 membri qualificati, in carica per 3 anni e coordinati da un Presidente; **approva** il bilancio, vigila sulla gestione, il rispetto delle leggi, l'adeguatezza dell'organizzazione, approva i piani strategici, **nomina** il consiglio di gestione.

Consiglio di Amministrazione: composto da almeno 2 amministratori, con **potere esecutivo sulla gestione** dell'impresa, coordinato dal Presidente.

Sposta i poteri da soci a Consiglio di Sorveglianza.

Usato quando la gestione è affidata ai manager, invece che dai soci.





- Hanno **scopo mutualistico**: perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non a fini di lucro. In altre parole:
- Imprese che pur svolgendo un'attività economica **non hanno l'obiettivo di distribuire utili significativi** in capo ai soci.
- **Devono reinvestire i profitti nell'attività imprenditoriale**

- Si distinguono in:
 - *società cooperative a responsabilità illimitata*: in caso di fallimento o liquidazione, i soci rispondono con il proprio patrimonio personale
 - *società cooperative a responsabilità limitata*: qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o liquidazione, ogni socio risponde per una somma multipla della propria quota conferita



ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

- Istituite in Italia dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997
- Forma che può essere assunta da cooperative, associazioni, fondazioni e che
 - gode di agevolazioni fiscali
 - ha finalità prettamente assistenziale e svolge attività economica strumentale ad essa
- *Esempi*
Caritas, WWF, FAI



Come scegliere le forma giuridica?

- Occorre prendere in considerazione una serie di elementi:
 - Responsabilità patrimoniale
 - Convenienza fiscale
 - Disposizioni di legge
 - Eventuale trasferibilità della partecipazione
 - Prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale
- Nella scelta della forma giuridica occorre dunque valutare:
 - le condizioni personali dei soci fondatori
 - le caratteristiche della produzione da attuare
 - la variabile incidenza dei costi fiscali
 - la dimensione ed il tipo di finanziamenti necessari all'impresa

[La forma giuridica può cambiare nel corso della vita dell'impresa!](#)



Domande?